Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 13 maggio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361 · AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 ottobre 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 291

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DALLAPORTA Giuseppe, nato a Castelnovo ne' Monti il 19 marzo 1928, partigiano combattente. — Valoroso combattente, effettuava volontariamente una rischiosa azione isolata di collegamento e portava a termine il suo compito, sebbene fosse stato scorto dal nemico e venisse fatto segno a nutrito tiro. — Ligonchio, 11 gennaio 1945.

(2295)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1964, n. **1656.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto internazionale delle comunicazioni, con sede in Genova.

N. 1656. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per i trasporti e per la marina mercantile, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto internazionale delle comunicazioni, con sede in Genova. e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. **1657.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ales (Cagliari).

N. 1657. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ales (Cagliari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1965, n. **426.**

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Pistoia.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Pistoia, con atto n. 18296 di repertorio rogato dal notaio dott. Francesco Caponnetto in data 23 dicembre 1958, di un appezzamento di terreno di mq. 2.470, sito in Pistoia, piazza della Resistenza, da destinare alla costruzione della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. 427.

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una eredità.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Trieste viene autorizzata ad accettare, col beneficio di inventario, l'eredità (comprendente beni mobili ed immobili per un valore complessivo approssimativo di lire 84.436.550) disposta in suo favore dalla signorina Maria Fabbrini — con testamento pubblico in data 6 ottobre 1961, a rogito notaio dott. Alfredo Tonini, registrato a Firenze il 19 aprile 1962 — per l'istituzione di una o più borse di studio presso la Facoltà di economia e commercio, da intitolarsi al nome del di lei fratello prof. Luigi Fabbrini.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 428.

Rettifica della denominazione della Casa di Procura Generale della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Roma.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione della Casa di Procura Generale della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Roma, viene rettificata in « Procura Generale dell'Istituto dell'Oratorio di San Filippo Neri ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 429.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Piccola Opera della Divina Bontà », con sede in Genova.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Piccola Opera della Divina Bontà », con sede in Genova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1965.

Costituzione del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società mutua di assicurazioni « Mutualità agraria », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, con il quale la Società mutua di assicurazioni « Mutualità agraria », con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Comitato di sorveglianza della liquidazione, scegliendo i suoi membri fra persone particolarmente esperte nel ramo delle assicurazioni;

Viste le designazioni della Prefettura di Torino;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' costituito il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società mutua di assicurazioni « Mutualità agraria », con sede in Torino, composto dai seguenti membri:

Penna dott. Maurizio;
Carone dott. Donato;
Salerno dott. Salvatore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Registro n. 8 *Industria e commercio, foglio n.* 275

(3276)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.

Norme di qualità per l'esportazione degli agli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla C.E.E., pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962;

Visto il regolamento n. 10/65 del Consiglio della C.E.E. in data 26 gennaio 1965, relativo alla determi-

nazione delle norme comuni di qualità per gli agli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 19 del 5 febbraio 1965;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni del marchio nazionale di cui al predetto regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, alle spedizioni all'estero degli agli;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione degli agli delle varietà coltivate della specie « Allium sativum L. », destinati al consumo allo stato fresco (1), semisecco (2) o secco (3), ad esclusione degli agli destinati alla trasformazione.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle seguenti norme.

Art. 2.

Caratteristiche qualitative

A) Generalità.

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che gli agli devono presentare all'atto della spedizione.

B) Caratteristiche minime.

Gli agli devono essere:
sani;
consistenti;
puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari;
esenti da danni provocati dal gelo o dal sole;
esenti da tracce di muffa;
esenti da germogli esternamente visibili;
privi di odore o sapore estranei;
privi di umidità esterna anormale.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

C) Classificazione.

1) Categoria « Extra »:

Gli agli classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare la colorazione caratteristica del tipo commerciale.

Devono essere:
interi;
di forma regolare;
ben puliti;
privi di difetti.

I bulbilli devono essere serrati.

Le radici devono essere recise rasenti al bulbo.

(1) Per « aglio fresco », si intende il prodotto che presenta lo stelo verde e di cui la tunica esterna del bulbo è ancora allo stato fresco.

(2) Per « aglio semisecco », si intende il prodotto che presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo non completamente secchi.

(3) Per « aglio secco », si intende il prodotto che presenta lo stelo, la tunica esterna del bulbo, nonchè la tunica che avvolge ciascun bulbillo completamente secchi.

2) Categoria « I »:

Gli agli classificati in questa categoria devono essere di buona qualità.

Devono essere:
interi;
di forma abbastanza regolare e di colorazione normale rispetto al tipo commerciale cui appartengono.

Possono presentare:
rigonfiamenti provocati da uno sviluppo vegetativo anormale;
piccole lacerazioni della tunica esterna del bulbo.

I bulbilli devono essere sufficientemente serrati.

3) Categoria « II »:

Gli agli classificati in questa categoria devono essere di qualità mercantile. Debbono rispondere alle caratteristiche minime, ma possono presentare i difetti seguenti:
lacerazione della tunica esterna del bulbo;
lesioni meccaniche cicatrizzate e leggere ammaccature che non pregiudichino la conservazione del prodotto; questi difetti non possono interessare più di due bulbilli per bulbo.

Possono inoltre essere:
di forma irregolare;
privi, al massimo, di tre bulbilli.

Art. 3.

Calibrazione

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del bulbo.

1) Il diametro minimo è fissato a 45 mm per gli agli classificati nella categoria « Extra » e a 30 mm per quelli classificati nelle categoria « I » e « II ».

2) Per gli agli presentati sciolti, con gli steli recisi, o in mazzi, la differenza di diametro tra il bulbo più piccolo e il bulbo più grosso contenuti in uno stesso imballaggio non può superare:
15 mm quando il bulbo più piccolo ha un diametro inferiore a 40 mm;
20 mm quando il bulbo più piccolo ha un diametro uguale o superiore a 40 mm.

Art. 4.

Tolleranze

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non rispondenti alle norme.

A) Tolleranze di qualità.

1) Categoria « Extra »:

il 5% in peso di bulbi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « I ».

2) Categoria « I »:

il 10% in peso di bulbi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelli della categoria « II ». Nel quadro di questa tolleranza, è ammesso al massimo l'1% in peso di bulbi con germogli esterni visibili.

3) Categoria « II »:

il 5%, al massimo, in peso di bulbi che presentino germogli esterni visibili; questa percentuale non è da considerare nel calcolo del cumulo delle tolleranze;

il 10% in peso di bulbi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatti al consumo. Sono esclusi in particolare gli agli danneggiati dal gelo o dal sole.

B) Tolleranze di calibro.

Il 10% in peso di bulbi di calibro superiore o inferiore a quello indicato sull'imballaggio, di cui un massimo del 3% di bulbi di calibro inferiore al diametro minimo previsto, ma superiore a 25 mm.

C) Cumulo delle tolleranze.

L'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può in alcun caso superare:

il 10% per la categoria « Extra »;

il 15% per le categorie « I » e « II ».

Art. 5.

Imballaggio e presentazione

A) Omogeneità.

Ciascun imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di un mezzo di trasporto deve contenere agli dello stesso tipo commerciale, della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro, quando, per quest'ultimo criterio, sia imposta una calibrazione.

B) Presentazione.

Gli agli possono essere presentati in tre modi:

1) sciolti, con gli steli recisi; in tal caso, la lunghezza dello stelo non deve essere superiore a:

10 cm per gli agli freschi o semisecchi;

3 cm per gli agli secchi;

2) in mazzi di:

6 bulbi almeno per il prodotto fresco e semisecco; la lunghezza dello stelo non deve essere superiore a 25 cm;

12 bulbi almeno per il prodotto secco.

Gli agli presentati in mazzi devono essere legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Gli steli devono essere pareggiati sopra l'ultimo legaccio;

3) in trecce di almeno 24 bulbi, unicamente per il prodotto secco e semisecco.

Gli agli presentati in trecce devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo.

Qualunque sia il modo di presentazione, il taglio degli steli deve essere netto.

C) Condizionamento.

Gli agli devono essere imballati, ad eccezione degli agli secchi presentati in trecce che possono essere spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto).

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Al condizionamento, il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

Art. 6.

Indicazioni esterne

1) Per i prodotti presentati in imballaggio, all'esterno di ogni collo devono essere apposte, in caratteri leggibili ed indelebili, le indicazioni seguenti:

A) Identificazione:

Imballatore / Speditore } nome e indirizzo o simbolo di identificazione

B) Natura del prodotto:

Aglio fresco, semisecco o secco (quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno).

Varietà o tipo commerciale (« aglio bianco », « aglio rosa »...).

C) Origine del prodotto:

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) Caratteristiche commerciali:

Categoria.

Calibro (se il prodotto è calibrato) indicato dai diametri minimo e massimo dei bulbi.

E) Marchio ufficiale di controllo:

Marchio nazionale di esportazione.

2) Per gli agli presentati in trecce spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce.

Art. 7.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel predetto decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962.

Art. 8.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° giugno 1965.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Orosei (Nuoro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota dell'Ufficio del genio civile di Nuoro n. 10941 del 20 novembre 1964 concernente la classificazione della strada di bonifica in regione Sa Serra in Agro di Orosei che collega la strada di bonifica Orosei -Osalla alla Centrale Sarda (Statale n. 129) della lunghezza di km. 2+103;

Visto il voto n. 2412/64 del 26 gennaio 1965 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica: in regione Sa Serra in Agro di Orosei, che collega la strada di bonifica Orosei -Osalla alla Centrale Sarda (Statale n. 129) costruita dal Consorzio di bonifica del Nuorese, della lunghezza di km. 2+103 è classificata comunale ed inclusa nello elenco del comune di Orosei (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « ARAG - Assicurazioni dei rischi degli automobilisti e generali », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « ARAG - Assicurazioni dei rischi degli automobilistici e generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « ARAG - Assicurazioni dei rischi degli automobilistici e generali », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali ».

Roma, addì 26 aprile 1965

(3275) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani della provincia di Catania, è determinato come segue, con decorrenza dal 1° aprile 1964:

alloggio L. 4.000 mensili;
luce, energia elettrica L. 1.200 mensili;
riscaldamento L. 500 mensili;
acqua L. 300 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1965

(3238) p. *Il Ministro*: FENOALTEA

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1965.

Attribuzione di periodi medi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per particolari categorie di lavoratori riuniti in cooperative e carovane di ausiliari del traffico.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Alessandria

Carovana facchinaggio rapido di Alessandria:
numero giornate: 21; decorrenza: 15 giugno 1964.

Bologna

Cooperativa l'Operosa - Settore facchinaggio - Stazione centrale FF.SS. - Bologna:
numero giornate: 24;

Gruppo facchini Balla e Sega - La Bolognina - Bologna:
numero giornate: 24;

Caltanissetta

Cooperativa « La Concordia » autotrasporti - Carico e scarico merci - Campofranco:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° giugno 1962.

Catania

Società cooperativa a r. l. « La Speranza » - Catania:
numero giornate: 24; decorrenza: dall'1° luglio 1964 al 31 dicembre 1964.

Ferrara

Gruppo trasportatori locali di Gambulaga:
numero giornate: 15; decorrenza: 1° novembre 1963.

Gruppo trasportatori locali di Santa Maria Codifiume:
numero giornate: 19; decorrenza: 1° agosto 1963.

Firenze

Coravana facchini « La Trieste » - Firenze:
numero giornate: 18; decorrenza: dall'1° gennaio 1963 al 29 febbraio 1964;
numero giornate: 24; decorrenza: dall'1° marzo 1964 in poi.

Coravana facchini « Pier Vettori » - Firenze:
numero giornate: 22; decorrenza 1° aprile 1964.

Carovana facchini « Ponte di Mezzo » - Firenze:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° aprile 1964.

Latina

Associazione carovana facchini « La Pontina » - Latina:
numero giornate 25.

Carovana facchini « Cisnal » di Fondi:
numero giornate: 20.

Mantova

Carovana facchini di Guidizzolo:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° giugno 1964.

Carovana facchini esterna di Medole:
numero giornate: 15; decorrenza 2 gennaio 1964.

Carovana facchini di Monzambano Ponti:
numero giornate: 20.

Carovana facchini di San Benedetto Po:
numero giornate 18.

Pesaro

Carovana facchini di Fratterosa:
numero giornate: 15; decorrenza: 1° luglio 1964.

Pisa

Carovana facchini di Saline di Volterra:
numero giornate: 20; decorrenza: 16 ottobre 1963.

Roma

Carovana facchini « Lazio » di Tivoli:
numero giornate: 25; decorrenza: 1° aprile 1964.

Salerno

Carovana facchini « Consorzio agrario e legna » - Salerno:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana facchini « Carta da macero » di Amalfi:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana ippotrasportatori di Angri:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° giugno 1964.

Carovana pesatori di San Michele Arcangelo - Angri:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° dicembre 1963.

Carovana facchini scalo ferroviario di Battipaglia:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana facchini di Bellizzi di Montecorvino R.:
numero giornate: 22; decorrenza: dall'1° agosto 1963 al 30 aprile 1964;
numero giornate: 24; decorrenza: 1° maggio 1964.

Carovana facchini « La Precisa » di Cava dei Tirreni:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana facchini di Eboli:
numero giornate: 18; decorrenza: 1° febbraio 1963.

Carovana facchini « Achille Grandi » di Mercato San Severino:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana facchini di Montesano sulla Marcellana:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° febbraio 1964.

Carovana facchini Scalo ferroviario Nocera Inferiore:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana facchini « La Volante » di Pagani:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° novembre 1963.

Carovana carico e scarico « Libertas » di Pontecagnano:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° gennaio 1963.

Carovana facchini di Positano:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° aprile 1964.

Carovana facchini di Ravello:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° febbraio 1964.

Carovana ippotrasportatori « San Michele » di Sarno:
numero giornate: 20; decorrenza: 1° marzo 1964.

Teramo

Carovana facchini di Nereto:
numero giornate: 23; decorrenza: 1° febbraio 1964.

Udine

Carovana facchini « Fiume » di Zoppola:
numero giornate: 23; decorrenza: 1° febbraio 1964.

Venezia

Carovana carico e scarico imballature - Mestre:
numero giornate: 20; decorrenza: 23 settembre 1963.

Verona

Carovana facchini « La Libera » di Valeggio sul Mincio:
numero giornate: 22; decorrenza: 1° marzo 1964.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1965

(3237) p. *Il Ministro*: FENOALTEA

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Otto Sachs, via Fabio Severo, 11 - Trieste, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Otto Sachs, via Fabio Severo, 11, Trieste, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero, di cui al Mod. B Import n. 5628454 emesso il 31 marzo 1961 dalla filiale di Trieste della Banca Commerciale Italiana per l'importo di Lit. 705.000 (settecentocinquemila);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni limitatamente al valore di Lit. 379.161 (trecentosettantanovemilacentosessantuno), mentre il residuo quantitativo, per l'importo di Lit. 325.839 (trecentoventicinquemilaottocentotrentanove), è stato venduto in transito soltanto in data 18 agosto 1964 con il ricavo di dollari USA 526, negoziati tramite la suddetta Banca;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Otto Sachs, via Fabio Severo, 11, Trieste, limitatamente al 10 % dell'importo di Lit. 325.839 (trecentoventicinquemilaottocentotrentanove).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1965

(3246) *Il Ministro*: MATTARELLA

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Fontanarosa (Avellino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che per l'Azienda elettrica municipalizzata del comune di Fontanarosa (Avellino) non è stata richiesta entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'istanza in data 13 gennaio 1965, inoltrata all'ENEL dal comune di Fontanarosa (Avellino), non può essere presa in considerazione perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge sopracitata;

Ritenuto altresì che l'impresa appartenente all'Azienda elettrica municipalizzata del comune di Fontanarosa (Avellino), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda elettrica municipalizzata del comune di Fontanarosa (Avellino) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda elettrica municipalizzata del comune di Fontanarosa (Avellino) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1965

(3365) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al Merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Colucci dott. Guido, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma;
Sica S.E. dott. Aldo, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

Alcini dott. Berardino, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Vasto;
Barontini Matilde, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Ancona - Assistente sociale dell'E.N.P.M.F.;
Bellavia Maria, componente del Consiglio di patronato di Ragusa;
Benini Emilia in Uberti, componente del Consiglio di patronato di Verona;
Boffardi Ines, assessore all'Assistenza presso il comune di Genova;
Buonaventura Emilio, presidente dell'E.C.A. di Catania;
Brunati cav. Andrea, sindaco di Pizzighettone;
Carpi Giulietta ved. Cosentino, collaboratrice del Consiglio di patronato di Bologna;
Covazzi cap. Virginio, già in servizio nel Corpo degli agenti di custodia;
Cazzarolli Angelo, benemerito nell'assistenza carceraria e post carceraria di Verona;
Corradini Adriana, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Verona;
Cuvolla cap. Antonio, già in servizio nel Corpo degli agenti di custodia;
Floriello dott. Francesco, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Monza;
Galeota cap. Michele, già in servizio nel Corpo degli agenti di custodia;
Giacone dott. Giuseppe, già commissario dell'E.N.P.M.F. di Roma;
Massari Ercolina in Guardasoni, collaboratrice del Consiglio di patronato di Reggio Emilia;
Miccolis on. Maria, presidente del Comitato provinciale del C.I.F. di Bari;
Monteforte rag. Giuseppe, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Messina;
Moricca rag. Luigi, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Catania;
Nicosia ing. dott. Giuseppe, componente del Consiglio di patronato di Ragusa;
Pallavicini ing. Aldo, direttore generale dell'I.N.A.P.L.I. di Roma;
Papiani cav. Lorenzo, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Vigevano;
Panza dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bari;
Perrone-Capano Elena in Malajoli, collaboratrice del Consiglio di patronato di Napoli;
Poli dott. Carmelo, presidente dell'E.C.A. di Catania;
Porrone avv. Giancarlo, collaboratore del Consiglio di patronato di Torino;
Pozzi suor Agnese, madre superiora presso l'Istituto « C. Beccaria » di Milano;
Santangelo avv. Pietro, componente del Consiglio di patronato di Napoli;
Senese Guglielmo, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Castrovillari;
Schellander Britta in Moresco, collaboratrice del Consiglio di patronato di Milano;
Schininà dott. Raffaele, componente del Consiglio di patronato di Ragusa;
Spada don Francesco, componente del Consiglio di patronato di Napoli;
Spoletini don Marcello, ex cappellano del Centro rieducazione minorenni di Parma;
Strabello Cesira ved. Parladori, componente del Consiglio di patronato di Verona.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

Airoldi Gaetano, collaboratore del Consiglio di patronato di Bergamo;
Bernardo Giuseppe, segretario capo-dirigente presso la Procura della Repubblica di Terni;
Carnevali dott. Luigi, segretario di 1ª classe presso la Procura della Repubblica di Spoleto;
Cocci rag. Alvaro, componente del Consiglio di patronato di Ascoli Piceno;
Conti Maria, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Vercelli;
Cozzani Laura, componente del Consiglio di patronato di La Spezia;
de Lutio Di Castelguidone barone Giovanni (*alla memoria*), assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Napoli;
Eccel Attilio, presidente della Società di patronato per i carcerati di Trento;
Failla dott. Luigi, segretario capo presso la Procura della Repubblica di Caltagirone;
Finazzi Santa, collaboratrice del Consiglio di patronato di Novara;
Fresia ing. Antonio, direttore della Pirelli di Pizzighettone;
Gualandri Rina, componente del Consiglio di patronato di Ferrara;
Leone Piera Carolina in Dellarole, collaboratrice del Consiglio di patronato di Novara;
Lo Giudice Luigia in Tricerri, componente del Consiglio di patronato di La Spezia;
Lombardo Carmelo, segretario di 1ª classe presso il Tribunale di Messina;

Luna Vera in Capitoli, assistente carceraria presso il Consiglio di patronato di Terni;

Maletti Giovanni, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Modena;

Marcadent Emilia Anna in Parizzi, commissaria provinciale dell'E.N.P.M.F. di Belluno;

Nosari dott. Enrico, collaboratore del Consiglio di patronato di Bergamo;

Parma Letizia ved. Borghi, componente del Consiglio di patronato di Aosta;

Petrocchi don Alessandro, componente del Consiglio di patronato di Ascoli Piceno;

Sonnenfeld rag. Loris, assistente carcerario presso il Consiglio di patronato di Lucca;

Tecce prof. Nicola, medico provinciale, componente del Consiglio di patronato di Napoli.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

(3198)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Università del naviglio grande bresciano, con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10515/11116 in data 6 maggio 1965, è stato approvato con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Università del naviglio grande bresciano, con sede in Brescia, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 24 aprile 1963 e 25 aprile 1964.

(3318)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino dei fiumi Savio e Borello, con sede in Mercato Saraceno (Forlì).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10487 in data 6 maggio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino dei fiumi Savio e Borello, con sede in Mercato Saraceno (Forlì), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 10 agosto 1963.

(3319)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Lisert, con sede in Monfalcone (Gorizia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10587/11115 in data 6 maggio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Lisert, con sede in Monfalcone (Gorizia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 25 agosto 1963.

(3320)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 33237/7482, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Miccoli Savino, nato in Andria il 3 novembre 1899 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria estesa mq. 2780 riportata in catasto alla particella n. 9-*C* del foglio di mappa n. 131 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 371.

(3322)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 10395/2812, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rulli Giuseppe, nato in Castelfrentano il 23 gennaio 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna estese mq. 26.269 riportate in catasto alle particelle numeri 49 parte, 139-*a*, 138 *a e*, $138^1/_{18}$, 139-*e*, 138-*a v*, $138^1/_{28}$, $138^1/_{34}$, 139-*g*, 138-*a r*, $138^1/_{30}$, 185 *a*, 140-*a*, 185-*c* e $140^1/_2$ del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 348, 349, 350, 351, 395 e 396.

(3321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1965, la provincia di Perugia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 879.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3351)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1965, il comune di Canosa di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3352)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1965, il comune di Casacalenda (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3353)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1965, il comune di Luogosano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3354)

Autorizzazione al comune di San Damiano al Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1965, il comune di San Damiano al Colle (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.252.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3355)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto integrativo del piano di zona del comune di Ancona

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1965, n. 1373, è stato approvato il progetto integrativo del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ancona per il comprensorio Posatora-Est

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3285)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1965, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 36, e su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 30 gennaio 1963 dal sig Mario Di Zuzio contro la delibera 21 luglio 1962 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Napoli, è dichiarato inammissibile.

(3307)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il limite est dell'Aeroporto intercontinentale della Malpensa.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 marzo 1965, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1965, al registro n. 12 Aeronautica, foglio n. 37, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'Aeroporto intercontinentale della Malpensa, costituenti il limite est dell'aeroporto, distinti nel catasto dei comuni di Casorate Sempione e Cardano al Campo come segue:

Comune di Casorate Sempione

Part. 2765, mappale 554-b, superficie da dismettere ha 6.97.00.
Part. 2765, mappale 4099-b, superficie da dismettere ha 7.70.70.

Comune di Cardano al Campo

Part. 2032, mappale 2098-b, superficie da dismettere ha 70.50.50.

(3296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 12 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,73	624,74	624,74	624,70	624,78	624,74	624,77	624,82	624,78
$ Can.	579,21	578,78	578,90	578,75	578 —	579 —	578,80	579,70	579,87	579,50
Fr Sv	143,77	143,76	143,75	143,7550	143,77	143,79	143,76	143,77	143,77	143,78
Kr D.	90,37	90,39	90,41	90,39	90,30	90,38	90,38	90,38	90,39	90,39
Kr N.	87,39	87,39	87,38	87,38	87,40	87,40	87,38	87,40	87,38	87,38
Kr Sv.	120,93	120,90	120,88	120,96	120,80	121,01	120,94	120,90	120,87	121,10
Fol	173,56	173,56	173,60	173,5850	173,40	173,64	173,58	173,55	173,50	173,59
Fr B.	12,58	12,589	12,5910	12,5895	12,58	12,59	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,44	127,45	127,445	127,4450	127,43	127,44	127,435	127,45	127,44	127,44
Ls	1748,45	1748,35	1748,70	1748,45	1748,25	1748,45	1748,40	1748,52	1748,55	1748,50
Dm. occ	156,90	156,90	156,88	156,9050	156,88	156,92	156,895	156,90	156,87	156,93
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,18375	24,15	24,19	24,188	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,795	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 12 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id 5 % (Ricostruzione)	98,20
Id 5 % (Riforma fondiaria)	97,375
Id 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id 5 % (Beni Esteri)	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,74
1 Dollaro canadese	578,775
1 Franco svizzero	143,757
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	120,95
1 Fiorino olandese	173,582
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,44
1 Lira sterlina	1748,425
1 Marco germanico	156,90
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,797

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(Unica pubblicazione). *Elenco n. 2.*

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Rendita 5 % (1935)	143.188 (nuda proprietà)	Grizzetti Claudio di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Arona (Novara) e figli nascituri di Steffanina Irma fu Carlo Luigi, maritata Grizzetti, dom. in Arona (Novara). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e con diritto di accrescimento tra di loro a Graglia Lucia fu Giovanni, vedova Steffanini e Steffanina Irma fu Carlo Luigi, maritata Grizzetti entrambe dom. in Arona (Novara) . . .	34.900
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	188.552 (nuda proprietà)	D'Albertas Alfredo di Arturo, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Torino. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Zucca Severina fu Antonio, moglie di Giuseppe Musso, dom. a Castelnuovo d'Asti	120.000
Prestito Ric. 5 %	19.405 (piena proprietà)	Beneficio Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo (Roma). *Annotazione*: Iscritta con dichiarazione che è destinata al Coadiutore Parrocchiale pro-tempore, giusta domanda di Basilici Alberto in data 20 maggio 1952	10.000
Id.	19.406 (piena proprietà)	Intestazione come sopra. *Annotazione*: come sopra	10.000
Id.	19.408 (piena proprietà)	Beneficio Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo (Roma) . .	20.000
Id.	19.409 (piena proprietà)	Intestazione: come sopra	10.000
Id.	19.410 (piena proprietà)	Intestazione: come sopra	10.000
Id.	58.830 (piena proprietà)	Intestazione: come sopra	20.000
Id.	58.831 (piena proprietà)	Intestazione: come sopra	20.000
Consolidato 3,50 % (1906)	853.484 (nuda proprietà)	Zago Ester e Maria di Eugenio, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da legittimo matrimonio di Zago Eugenio fu Giiovanni domic. a Verona. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Zago Engenio fu Giovanni dom. a Verona	133.000
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	486.191 (nuda proprietà)	Villa Goffredo e Carmina fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Colombatto Maria fu Michele, vedova Villa dom. a Genova. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Colombatto Maria fu Michele ved. Villa domic. a Genova	2.900
Consolidato 3,50 % (1906)	847.961 (nuda proprietà)	Piccoli Michele fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre Radi Irene, ved. di Piccoli Antonio, dom. ad Acquaviva Colle Croce (Campobasso). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Radi Irene di Vincenzo ved. di Piccoli Antonio dom. ad Acquaviva Colle Croce (Campobasso)	24.700
Id.	873.589 (nuda proprietà)	Revello Giuseppe di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cuneo *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Revello Francesco fu Giuseppe, dom. in Cuneo	8.100

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	245.870 (nuda proprietà)	Magagnini Giovan Francesco fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi Iolanda fu Attilio, ved. Magagnini Giacomo dom. in Roma. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Pavesi Iolanda fu Attilio ved. Magagnini Giacomo dom. in Roma	16.700
Id.	396.414 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	21.500
B.T.N. 5 % (1962)	112 (piena proprietà)	Ricovero di mendicità di Mondovì (Cuneo)	120.000
B.T.N. 5 % (1959)	13.565	Agnelli Luca fu Lodovico domic. a Prazzo (Cuneo) . . .	100.000
Id.	12.542	Agnelli Luca di Lodovico Tommaso, dom. in Prazzo (Cuneo)	65.000
Prestito Ric. 5 %	16.215 (nuda proprietà)	Bianco Maddalena fu Chiaffredo, minore sotto la patria potestà della madre Barra Maria fu Giuseppe, ved. Bianco, dom. in Brossasco (Cuneo). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Barra Maria fu Giuseppe, ved. Bianco, dom. in Brossasco (Cuneo) . . .	6.000
Rendita 5 % (1935)	124.759 (nuda proprietà)	Crowther Noemi fu Carlo, moglie di Fusina Giuseppe, dom. a Torino . . . . *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a De Costard de Saint Lèger Maria Luigia di Leonzio, ved. di Crowthet Carlo, dom. a Villadossola (Novara)	60.000

Roma, addì 30 aprile 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3248)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Co.Pro.La.Spe.Ma.C. (Cooperativa fra produttori latte della provincia di La Spezia e Massa Carrara), con sede in Sarzana (La Spezia) e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1965 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Co.Pro.La.Spe.Ma.C. (Cooperativa fra produttori latte della provincia di La Spezia e Massa Carrara), con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito Carpena in data 21 febbraio 1952, repertorio 6719, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella personale del dottor Del Santo Giuseppe.

(3304)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 13 settembre 1961 dal capo ufficio superiore nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni Collaceto Ferdinando, avverso il provvedimento del 18 marzo 1961, con cui veniva respinta la sua istanza intesa ad ottenere il conferimento presso la Direzione provinciale di Massa Carrara della dirigenza di un ufficio principale.

(3345)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1965, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 11 maggio 1963 dai signori Massaro Maria e Crescenzi Rosa, capi ufficio nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, avverso il provvedimento di retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della loro promozione alla qualifica di capo ufficio.

(3343)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 22 ottobre 1962 dai signori: Rosati Romolo, Pretagostini Umberto, De Romanis Donato, Cittadini Rocco, Muni Carmelo, Salustri Americo, Bucci Ferruccio, Ferru Cornelio, Bernasconi Enrico, Di Bernardo S. Lucia Giuseppe, De Micheli Luigi, Basile Placido, Moretti Gerardo, Moscioni Gino, Lanni Cesare, Piazzini Ezio, Conti Giuseppe, Scorzini Filomena, Timidei Antonio, Bruno Pasquale, Garbati Cleofe, Cisterna Giuseppe, Rampazzi Roberto, Crincoli Antonio, Mattogno Mario, Moreschi Fernanda, Reale Sidonia, Zagara Tullio, D'Aquino Marcello, De Mercurio Giovanni, Di Laura Arturo, Ranieri Alfredo, Garofali Francesco, Turi Giambattista, Lolli Enrico, Giovagnoli Emilio, Bigazzi Attilio, Bandiera Pietro, Di Salvo Domenico, Gennari Fernando, Giuliani Lino, Giancola Giovanni, De Marchis Domenico, Tirletti Rodolfo, Madricale Salvatore, Terlizzese Teresa, Scarchilli Tommaso, Cervino Italo, Mannise Domenico, Pieraccioli Edoardo, Loder Pirro, Guarnieri Leoniero, Sardelli Erio, Pagnini Cesare, Vanni Rolando, Pandolfi Paolo, Ducci Giuseppe e Barchielli Ottavio, capi ufficio nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, avverso il provvedimento di retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della loro promozione alla qualifica di capo ufficio.

(3346)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1965

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduto il parere espresso dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari da includere nel decreto relativo alla sessione di esami dell'anno 1965 ed in ordine alle discipline non previste dall'ordinamento didattico e dagli statuti universitari da includere nel decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, citata nelle premesse del presente decreto, è indetta la sessione dell'anno 1965 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria:

a) per tutte le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1961, n. 107 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

b) per tutte le discipline previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria, come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, primo comma) sia per il triennio di applicazione;

c) per tutte le discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono esser compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

d) per tutte le discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli);

e) per le discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

f) per le discipline non previste nè dall'ordinamento didattico universitario nè dagli statuti universitari, parimenti indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto.

Art. 2.

Domande di ammissione - Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui al precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione 2ª Le domande dovranno *pervenire al Ministero entro il 31 luglio 1965. Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1964, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1964, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate, la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata nè per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1964 nè per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda, i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1964 senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro Italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro - Roma).

Art. 3.

Documenti - Tassa

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 31 luglio 1965,

cioè prima del 1° agosto 1960. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 31 luglio 1965. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1960;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà esser effettuato in tutto il territorio della Repubblica - eccetto la Sicilia - esclusivamente sul conto corrente postale n. 53.000 intestato al I Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/140 intestato al 1° Ufficio I.G.E. (servizio tasse scolastiche) di Palermo. La tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 luglio 1960 o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendano sostenere gli esami per le discipline di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero *entro il 31 luglio* 1965.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con la esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso, o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma dovrà essere autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risiede ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro Italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, essendosi laureati presso Università od Istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur sprovvisti di laurea o di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3, n. 2, del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare la attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dai documenti richiesti ed inoltrate con raccomandata, e le pubblicazioni, che i candidati riterranno di presentare, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, *entro e non oltre il 31 luglio* 1965.

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il termine del 31 luglio 1965 non verrà dato corso. Non sarà, inoltre, dato corso alle domande se, entro il detto termine, non pervengano al Ministero anche le relative pubblicazioni. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Alle domande che non siano corredate dal diploma o certificato di laurea e dalla ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) non verrà dato corso; qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *entro il 31 dicembre 1964*, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1965.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 31 luglio 1965 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia per cui sono indetti gli esami di abilitazione. Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1965.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta, qualora la Commissione ritenga che detta prova debba essere sostenuta.

Tutte le prove (eccettuate le eventuali prove scritte) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti ie candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate, le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati che saranno stati convocati, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, per il giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori, dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinunce che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinunce che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinuncia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa, per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successiva nè per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, nè per altra disciplina.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Art. 9.

Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati; per la concessione della abilitazione, occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione 1ª del Consiglio Superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare *quali contributi originali* il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti
da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, ne riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica — eccetto la Sicilia — esclusivamente sul conto corrente postale n. 46.000 intestato al 1° Ufficio I.G.E. di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/3400 intestato al 1° Ufficio I.G.E. di Palermo;

6) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

Art. 11.
Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al n. 5) del precedente art. 10;

5) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con la indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano - Ufficio legalizzazioni (Foro Italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 13.
Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 27 aprile 1965

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

Materie per le quali viene indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza dell'anno 1965

1.

A) Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificato con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con legge 3 novembre 1952, n. 1787, con legge 26 luglio 1957, n. 741, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 270 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1961, n. 107 (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

B) Discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, comma primo), sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria;

C) Discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono esser inclusi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui al successivo n. 2;

D) Discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli).

2.

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui all'elenco che segue e discipline non comprese nè nell'ordinamento didattico nè negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria parimenti comprese nel sottoindicato elenco:

A

1. Diritto canonico.
2. Diritto della previdenza sociale.
3. Diritto tributario.

B

1. Storia delle dottrine economiche.

C

1. Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico
2. Estetica.
3. Etruscologia e antichità italiche.
4. Filosofia della storia.
5. Filologia bizantina.
6. Filologia classica.
7. Filologia dantesca.
8. Filologia medioevale e umanistica.
9. Fonetica.
10. Grammatica greca e latina.
11. Hittitologia.
12. Letteratura anglo-americana.
13. Letteratura cristiana antica.
14. Letteratura ispano-americana.
15. Numismatica greca e romana.
16. Paletnologia.
17. Papirologia.
18. Storia contemporanea.
19. Storia del Cristianesimo.
20. Storia della Chiesa.
21. Storia della critica d'arte.
22. Storia della filosofia medioevale.
23. Storia della filosofia moderna e contemporanea.
24. Storia della lingua inglese.
25. Storia della lingua italiana.
26. Storia della musica.
27. Storia della pedagogia.
28. Storia dell'arte contemporanea.
29. Storia delle filosofie orientali.
30. Storia delle religioni.
31. Storia delle tradizioni popolari.
32. Storia del Risorgimento.
33. Storia del teatro e dello spettacolo.
34. Storia e critica del film.

35. Antichità puniche.
36. Pedagogia dell'infanzia anormale.

D

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
2. Anatomia topografica.
3. Anestesiologia.
4. Antropologia criminale.
5. Chemioterapia.
6. Chirurgia d'urgenza.
7. Chirurgia pediatrica.
8. Clinica ortopedica.
9. Dermatologia allergologica e professionale.
10. Idrologia medica.
11. Istochimica normale e patologica.
12. Istologia ed embriologia generale.
13. Malattie infettive.
14. Medicina del lavoro.
15. Medicina preventiva delle malattie professionali.
16. Neurochirurgia.
17. Neuropsichiatria infantile.
18. Psichiatria.
19. Puericoltura.
20. Semeiotica chirurgica.
21. Semeiotica medica.
22. Storia della medicina.
23. Tisiologia.
24. Urologia.
25. Virologia.

26. Angiocardiochirurgia.
27. Chimica e microscopia clinica.
28. Fisioterapia e riabilitazione.
29. Igiene mentale.
30. Neuroradiologia.
31. Oncologia sperimentale.
32. Tossicologia applicata medico-legale.

E

1. Biochimica comparata.
2. Biologia generale.
3. Biometria.
4. Calcolo numerico e programmazione.
5. Chimica analitica applicata.
6. Chimica degli eterocicli.
7. Chimica delle radiazioni.
8. Chimica macromolecolare.
9. Chimica teorica.
10. Ecologia vegetale.
11. Endocrinologia comparata.
12. Fisica dello stato solido.
13. Fisiologia vegetale.
14. Genetica.
15. Idrobiologia e pescicoltura.
16. Istochimica.
17. Logica matematica.
18. Micropaleontologia.
19. Oceanografia biologica.
20. Radiochimica.
21. Storia delle matematiche.
22. Strutturistica chimica.
23. Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.
24. Topologia.

25. Fitosociologia.
26. Meteorologia e climatologia.

F

1. Acquedotti e fognature.
2. Architettura ed urbanistica tecniche.
3. Balistica ed armi aeronautiche.
4. Calcolatrici e logica dei circuiti.
5. Chimica organica industriale.
6. Complementi di matematica.
7. Costruzione di ponti.
8. Idrografia ed idrologia.
9. Meccanica dei fluidi.
10. Progetti di strade.
11. Razzi e propulsione spaziale.
12. Servomeccanismi.
13. Sperimentazione di volo.
14. Spettroscopia molecolare.
15. Tecnica dei giacimenti di idrocarburi.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.
17. Tecnologia dei materiali nucleari.
18. Teoria delle reti elettriche.

19. Elettronica quantistica.
20. Fotoelasticità.
21. Macchine termiche.
22. Motori a combustione interna.
23. Tecnologie tessili.
24. Teoria e tecnica dei missili.
25. Trasporti funiviari.

G

1. Pianificazione territoriale urbanistica.
2. Progettazione artistica per l'industria.

3. Arte dei giardini e paesistica.
4. Sperimentazione dei materiali e delle strutture.

H

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica farmaceutica applicata.
3. Microchimica.

I

1. Allevamento vegetale.
2. Frutticoltura industriale.
3. Igiene zootecnica.
4. Storia dell'agricoltura.

5. Geopedologia.
6. Tecnologia degli olii, grassi e derivati.

L

1. Legislazione veterinaria.
2. Patologia aviare.
3. Radiologia veterinaria.
4. Semeiotica chirurgica veterinaria.

5. Istologia ed embriologia.
6. Profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.
7. Terapia chirurgica veterinaria.

ALLEGATO B

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª — ROMA.

Il sottoscritto . . nato a . . . . il . . . residente in (1) . . . . . . (provincia di . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . nella sessione dell'anno 1965 indetta con decreto 27 aprile 1965.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1964 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1965.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, dovrà indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO C

Modello della domanda (candidati stranieri)
(carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . nella sessione dell'anno 1965 indetta con decreto 27 aprile 1965.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1964 senza aver conseguito l'abilitazione, nè nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . .;

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

(Data) . . . .

Firma (5) . . . .

Indirizzo del canditato in Italia . . . .

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(3112)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a nove posti di vice cartografo in prova e a tredici posti di vice topografo in prova, nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, concernente la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione della firme;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per nove posti di vice cartografo in prova ed un concorso per tredici posti di vice topografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito:

1) concorso a nove posti di vice cartografo in prova (coefficiente 202);

2) concorso a tredici posti di vice topografo in prova (coefficiente 202).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati:

a) essere forniti del seguente titolo di studio: per il concorso di cui al n. 1, del diploma di maturità scientifica o diploma di maturità artistica rilasciato da un liceo artistico o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico;

per il concorso di cui al n. 2), del diploma di maturità scientifica o diploma rilasciato dalla sezione per geometri o dalla sezione nautica di istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore, conseguiti secondo gli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) avere ottemperato agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

h) avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 30 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dai concorsi stessi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di che trattasi, redatte su carta bollata e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - I Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopraindicato. La data di arrivo è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Firenze;

9) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

a) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e questa integrata con legge 28 novembre 1957, n. 1143, e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i paritgiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al restrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1766, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno, per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; alla legge 4 marzo 1952, n. 137; alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra, di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre, per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età:

6) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella A) annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 8 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposito invito dalla Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tale titolo.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nella Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera h), del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso da parte degli interessati di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 4;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei persegui-

tati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8; ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 310, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare, di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente Associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della competente autorità militare.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della avvenuta comunicazione i seguenti documenti, in carta da bollo;

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 lettera *a*), oppure certificato provvisorio rilasciato dal competente istituto e sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, qualora questo non sia stato ancora consegnato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato in territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero titolo di equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente se arruolati con l'Esercito o con l'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se arruolati in Marina;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima;

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana, 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre i seguenti documenti, in bollo, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare, in bollo, i seguenti documenti:

1) *titolo di studio*;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenti mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici, composte ai termini dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Art. 9.

Gli esami dei concorsi avranno luogo in Firenze e consisteranno nelle prove di cui ai programmi annessi al presente decreto.

Del diario delle prove scritte d'esame sarà data comunicazione ai candidati ammessi ai concorsi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

I concorsi si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove dei concorsi, le Commissioni esaminatrici formano le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono la riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, combattenti e categorie assimilate, e in mancanza, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti sopracennati non potranno ocmplessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto al coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno *dichiarati i vincitori dei concorsi, sotto condizione* dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova; che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente *in prova per il periodo di sei mesi*, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli assegni stabiliti per la qualifica iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto il provvedimento di proroga ovvero giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Al personale assunto in servizio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto, anche durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre gli assegni accessori di diritto e l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1965
Registro n. 27 *Esercito, foglio n.* 249

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DEI CONCORSI

Concorso a nove posti di vice cartografo in prova

I. — PROVE SCRITTE

1) Verterà su argomenti fra quelli elencati nel programma della prova orale.

2) Saggio grafico di disegno topografico e di scrittura da eseguirsi su apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

II. — PROVA ORALE

Matematica:

Elementi di geometria e di algebra; nozioni di trigonometria piana.

Geografia, Topografia, Cartografia:

Forma e dimensioni della terra; sfera locale; vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e sulla sfera; longitudine e latitudine; nozioni elementari sulle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto Geografico Militare; nozioni generali di topografia; lettura delle carte topografiche e risoluzione di problemi pratici che ne derivano (distanza fra due punti, pendenze, tracciamento di profili ecc.); scala di proporzione; segni convenzionali; sistemi di rappresentazione per l'orografia.

Concorso a tredici posti di vice topografo in prova

I. — PROVE SCRITTE

1) Verterà su argomenti fra quelli elencati nel programma della prova orale.

2) Saggio grafico di disegno topografico e di scrittura da eseguirsi su apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

II. — PROVA ORALE

Triangoli sferici e relazioni tra i suoi elementi: teorema del coseno, teoremi dei seni, teorema del seno coseno - Eccesso sferico - risoluzione dei triangoli sferici a mezzo della trigonometria piana (teorema di Legendre).

Generalità sulla forma e dimensioni della terra - sfera locale e piano tangente in un punto della superficie terrestre - campo geodetico e campo topografico - coordinate geografiche ed azimut.

Generalità sulla triangolazione geodetica e topografica - misura degli angoli e delle basi - stazioni e segnali ex centro - determinazione planimetrica dei punti per intersezione semplice e multipla.

Determinazioni altimetriche, per via trigonometrica e geometrica.

Nozioni fondamentali sulla fotogrammetria terrestre ed aerea.

Descrizione generale e raffronto dei principali metodi di rilevamento: grafico, numerico e fotogrammetrico.

Sistemi di presentazione dell'orografia.

Descrizione generale ed impiego dei seguenti strumenti in uso nelle operazioni geodetiche e topografiche: diottra, teodolite, tacheometro, livello, stadio verticali ed orizzontali.

Nozioni fondamentali sulle proiezioni cartografiche.

Equazioni delle carte e deformazioni geometriche che in esse si verificano.

Scala della rappresentazione: carte geografiche, corografiche e topografiche.

Rappresentazioni conformi, equivalenti, equidistanti a afilattiche.

Reticolati geografici e chilometrici.

Descrizione delle rappresentazioni cartografiche più importanti e particolarmente della rappresentazione conforme di Gauss.

Caratteristiche fondamentali della cartografia ufficiale italiana edita dall'Istituto Geografico Militare alle scale 1:25.000 ed 1:100.000.

Lettura di una carta.

Roma, addì 6 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2926)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle Dogane e imposte indirette.

Le prove scritte del concorso per esami a settecentoquattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), presso la Scuola centrale tributaria (via Maresciallo Caviglia n. 24), presso il Comando legione allievi guardia di finanza (viale XXI Aprile n. 51), nonchè presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza (via Fiamme Gialle n. 20 - Lido di Ostia) e presso le Intendenze di finanza di: Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia, nei giorni 3, 4 e 5 giugno 1965, alle ore 8.

(3308)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero n. 5 del mese di maggio 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 225, che approva la graduatoria gnerale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1964.

(3311)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.